

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Gravina in Puglia (Bari) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Domenico Di Gioia è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 11 settembre 2008

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Nel consiglio comunale di Gravina in Puglia (Bari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 3 e 4 aprile 2005, composto dal sindaco e da trenta consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sedici componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 10 luglio 2008.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di uno tra i consiglieri dimissionari, all'uopo delegato con atto autentificato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Bari ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopraccitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 190/13.2/EE.LL. dell'11 luglio 2008, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrono gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Gravina in Puglia (Bari) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Domenico Di Gioia.

Roma, 5 agosto 2008

*Il Ministro dell'interno: MARONI*

08A06810

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 luglio 2008.

Approvazione delle modifiche al «Piano stralcio relativo alla riduzione del rischio idraulico del bacino del fiume Arno», adottate (ai sensi dell'articolo 18, comma 10, della legge 18 maggio 1989, n. 183) dal Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Arno.

IL PRESIDENTE  
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 87 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il proprio decreto in data 10 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 7 maggio 2001;

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo», e successive modifiche ed integrazioni;

Visti in particolare l'art. 4, comma 1, e gli articoli 17 e 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183, concernenti le modalità di approvazione dei piani di bacino nazionali;

Visto in particolare l'art. 17, comma 6-ter, della legge 18 maggio 1989, n. 183, che prevede che i piani di bacino idrografico possono essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali;

Vista la legge 31 luglio 2002, n. 179;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1989, recante «Costituzione dell'Autorità di bacino del fiume Arno»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 novembre 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 226 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 22 dicembre 1999, recante l'approvazione del Piano stralcio relativo alla riduzione del «Rischio idraulico» del bacino del fiume Arno;

Considerato che con deliberazione n. 160 del 18 dicembre 2001 il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Arno ha adottato il progetto di variante al Piano stralcio Rischio idraulico, relativo alla modifica del perimetro di un'area di tipo B concernente lo scolmatore del fiume Era nel comune di Pontedera e che l'avviso di adozione del progetto di variante è stato pubblicato, ai sensi dell'art. 18, comma 3 della legge 18 maggio 1989, n. 183, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 137 del 13 giugno 2002 e nel Bollettino regionale della Toscana n. 24 del 12 giugno 2002;

Considerato, altresì, che ai sensi dell'art. 18, comma 6, della legge 18 maggio 1989, n. 183, sono state costituite, per quarantacinque giorni dalla pub-

blicazione dell'avvenuta adozione della proposta di modifica, le sedi di consultazione presso la regione Toscana - Dipartimento delle politiche territoriali ed ambientali - Area «Tutela del territorio» - e presso l'Amministrazione provinciale di Pisa e che, scaduto tale termine, nei quarantacinque giorni successivi non sono pervenute alla regione Toscana osservazioni in merito alla modifica in oggetto, come comunicato dalla regione con nota prot. n. 104/45908/26.01 del 4 dicembre 2002;

Vista, quindi, la deliberazione n. 172 del 25 febbraio 2003, con la quale il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Arno ha proceduto all'adozione definitiva, ai sensi dell'art. 18, comma 10 della legge 18 maggio 1989, n. 183, della variante di Piano relativa alla modifica del perimetro di un'area di tipo B concernente lo scolmatore del fiume Era;

Considerato, inoltre, che con deliberazione n. 167 del 1° agosto 2002 il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Arno ha adottato il progetto di variante al Piano stralcio rischio idraulico, relativo alla modifica del perimetro di un'area di tipo B nel comune di Pistoia e che l'avviso di adozione della proposta di modifica è stato pubblicato, ai sensi dell'art. 18, comma 3 della legge 18 maggio 1989, n. 183, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 268 del 15 novembre 2002 e nel Bollettino regionale della Toscana n. 46 del 13 novembre 2002;

Considerato, altresì, che ai sensi dell'art. 18, comma 6 della legge 18 maggio 1989, n. 183, sono state costituite, per quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell'avvenuta adozione della proposta di modifica, le sedi di consultazione presso la regione Toscana - Dipartimento delle politiche territoriali ed ambientali - Area «Tutela del territorio» - e presso l'Amministrazione provinciale di Pistoia e che, scaduto tale termine, nei quarantacinque giorni successivi non sono pervenute alla regione Toscana osservazioni in merito alla modifica in oggetto, come comunicato dalla regione con nota prot. n. 104/7312/26.01 del 21 febbraio 2003;

Vista, quindi, la deliberazione n. 173 del 25 febbraio 2003, con la quale il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Arno ha proceduto all'adozione definitiva, ai sensi dell'art. 18, comma 10 della legge 18 maggio 1989, n. 183, della variante di Piano relativa alla modifica del perimetro di un'area di tipo B nel comune di Pistoia;

Considerato, inoltre, che con deliberazione n. 168 del 1° agosto 2002 il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Arno ha adottato il progetto di variante al Piano stralcio rischio idraulico, relativo alla modifica del perimetro di un'area di tipo B nel comune di Capannori e che l'avviso di adozione della proposta di modifica è stato pubblicato, ai sensi dell'art. 18, comma 3 della legge 18 maggio 1989, n. 183, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 265 del 12 novembre 2002 e nel Bollettino regionale della Toscana n. 46 del 13 novembre 2002;

Considerato, altresì, che ai sensi dell'art. 18, comma 6 della legge 18 maggio 1989, n. 183 sono state costituite, per quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell'avvenuta adozione della proposta di modifica, le sedi di consultazione presso la regione Toscana - Dipartimento delle politiche territoriali ed ambientali - Area «Tutela del territorio» - e presso l'Amministrazione provinciale di Lucca e che, scaduto tale termine, nei quarantacinque giorni successivi non sono pervenute alla regione Toscana osservazioni in merito alla modifica in oggetto, come comunicato dalla regione con nota prot. n. 104/7312/26.01 del 21 febbraio 2003;

Vista, quindi, la deliberazione n. 174 del 25 febbraio 2003, con la quale il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Arno ha proceduto all'adozione definitiva, ai sensi dell'art. 18, comma 10 della legge 18 maggio 1989, n. 183, della variante di Piano relativa alla modifica del perimetro di un'area di tipo B nel comune di Capannori;

Considerato, inoltre, che con deliberazione n. 169 del 1° agosto 2002 il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Arno ha adottato il progetto di variante al Piano stralcio rischio idraulico, relativo alla modifica del perimetro di un'area di tipo B nel comune di Capraia e Limite e che l'avviso di adozione della proposta di modifica è stato pubblicato, ai sensi dell'art. 18, comma 3 della legge 18 maggio 1989, n. 183, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 268 del 15 novembre 2002 e nel Bollettino regionale della Toscana n. 46 del 13 novembre 2002;

Considerato anche che, ai sensi dell'art. 18, comma 6 della legge 18 maggio 1989, n. 183, sono state costituite, per quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell'avvenuta adozione della proposta di modifica, le sedi di consultazione presso la regione Toscana - Dipartimento delle politiche territoriali ed ambientali - Area «Tutela del territorio» - e presso l'Amministrazione provinciale di Firenze e che, scaduto tale termine, nei quarantacinque giorni successivi non sono pervenute alla regione Toscana osservazioni in merito alla modifica in oggetto, come comunicato dalla regione con nota prot. n. 104/7312/26.01 del 21 febbraio 2003;

Vista, quindi, la deliberazione n. 175 del 25 febbraio 2003, con la quale il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Arno ha proceduto all'adozione definitiva, ai sensi dell'art. 18, comma 10 della legge 18 maggio 1989, n. 183, della variante di Piano relativa alla modifica del perimetro di un'area di tipo B nel comune di Capraia e Limite;

Considerato, inoltre, che con deliberazione n. 182 del 5 ottobre 2004, il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino ha adottato il progetto di variante al Piano stralcio rischio idraulico, relativo alla modifica del perimetro di un'area di tipo A situata in località Palaia e ricadente nei comuni di Sesto Fiorentino e Calenzano e che l'avviso di adozione del progetto di variante è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 4 del 7 gennaio 2005 e nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 1 del 5 gennaio 2005;

Considerato anche che, ai sensi dell'art. 18, comma 6 della legge 18 maggio 1989, n. 183, sono state costituite, per quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell'avvenuta adozione del progetto di variante, le sedi di consultazione presso la regione Toscana - Dipartimento delle politiche territoriali ed ambientali - Area «Tutela del territorio» - e presso l'Amministrazione provinciale di Firenze e che, scaduto tale termine, nei quarantacinque giorni successivi non sono pervenute alla regione Toscana osservazioni in merito alla modifica in oggetto, come comunicato dalla regione con nota AOO - GRT 126728/124.26.04 del 9 maggio 2007;

Vista, quindi, la deliberazione n. 197 del 19 giugno 2007, con la quale il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Arno ha proceduto all'adozione definitiva, ai sensi dell'art. 18, comma 10 della legge 18 maggio 1989, n. 183, della variante di Piano relativa alla modifica del perimetro di un'area di tipo A nei comuni di Sesto Fiorentino e Calenzano;

Considerato, inoltre, che con deliberazione n. 190 del 26 luglio 2005, il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Arno ha adottato il progetto di variante al Piano stralcio rischio idraulico, relativo alla modifica del perimetro di un'area di tipo A situata in località Serpiolle nel comune di Firenze e che l'avviso di adozione del progetto di variante è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 246 del 21 ottobre 2005 e nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 44 del 2 novembre 2005;

Considerato anche che, ai sensi dell'art. 18, comma 6 della legge 18 maggio 1989, n. 183, sono state costituite, per quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell'avvenuta adozione del progetto di variante, le sedi di consultazione presso la regione Toscana - Dipartimento delle politiche territoriali ed ambientali - Area «Tutela del territorio» - e presso l'Amministrazione provinciale di Firenze e che, scaduto tale termine, nei quarantacinque giorni successivi non sono pervenute alla regione Toscana osservazioni in merito alla modifica in oggetto, come comunicato dalla regione con nota AOO - GRT 126728/124.26.04 del 9 maggio 2007;

Vista, quindi, la deliberazione n. 198 del 19 giugno 2007, con la quale il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Arno ha proceduto all'adozione definitiva, ai sensi dell'art. 18, comma 10 della legge 18 maggio 1989, n. 183, della variante di Piano relativa alla modifica del perimetro di un'area di tipo A nel comune di Firenze;

Considerato, inoltre, che con deliberazione n. 193 del 5 aprile 2006, il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Arno ha adottato il progetto di variante al Piano stralcio rischio idraulico, relativo alla modifica del perimetro di un'area di tipo A situata in località Forcoli nel comune di Palaia e che l'avviso di adozione del progetto di variante è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 286 del 9 dicembre 2006 e nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 51 del 20 dicembre 2006;

Considerato anche che, ai sensi dell'art. 18, comma 6 della legge 18 maggio 1989, n. 183, sono state costituite, per quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell'avvenuta adozione del progetto di variante, le sedi di consultazione presso la regione Toscana - Dipartimento delle politiche territoriali ed ambientali - Area «Tutela del territorio» - e presso l'Amministrazione provinciale di Pisa e che, scaduto tale termine, nei quarantacinque giorni successivi non sono pervenute alla regione Toscana osservazioni in merito alla modifica in oggetto, come comunicato dalla regione con nota AOO - GRT 126728/124.26.04 del 9 maggio 2007;

Vista, quindi, la deliberazione n. 199 del 19 giugno 2007, con la quale il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Arno ha proceduto all'adozione definitiva, ai sensi dell'art. 18, comma 10 della legge 18 maggio 1989, n. 183, della variante di Piano relativa alla modifica del perimetro di un'area di tipo A nel comune di Palaia;

Considerato, inoltre, che con deliberazione n. 194 del 5 aprile 2006, il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Arno ha adottato il progetto di variante al Piano stralcio rischio idraulico, relativo alla modifica del perimetro di un'area di tipo A situata alla confluenza tra il fiume Arno e il torrente Solano in località Ponte d'Arno nel territorio del comune di Castel San Niccolò e che l'avviso di adozione del progetto di variante è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 286 del 9 dicembre 2006 e nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 51 del 20 dicembre 2006;

Considerato altresì che, ai sensi dell'art. 18, comma 6 della legge 18 maggio 1989, n. 183, sono state costituite, per quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell'avvenuta adozione del progetto di variante, le sedi di consultazione presso la regione Toscana - Dipartimento delle politiche territoriali ed ambientali - Area «Tutela del territorio» - e presso l'Amministrazione provinciale di Arezzo e che, scaduto tale termine, nei quarantacinque giorni successivi non sono pervenute alla regione Toscana osservazioni in merito alla modifica in oggetto, come comunicato dalla regione con nota AOO - GRT 126728/124.26.04 del 9 maggio 2007;

Vista, quindi, la deliberazione n. 200 del 19 giugno 2007, con la quale il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Arno ha proceduto all'adozione definitiva, ai sensi dell'art. 18, comma 10 della legge 18 maggio 1989, n. 183, della variante di Piano relativa alla modifica del perimetro di un'area di tipo A nel comune di Castel San Niccolò;

Considerato, infine, che con deliberazione n. 195 del 5 aprile 2006, il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Arno ha adottato il progetto di variante al Piano stralcio rischio idraulico, relativo alla modifica del perimetro di un'area di tipo A situata sul torrente Corsalone in località Corsalone nel comune di Chiusi della Verna e che l'avviso di adozione del progetto di variante è stato pubblicato nella *Gazzetta Uffi-*

itale della Repubblica italiana n. 286 del 9 dicembre 2006 e nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 51 del 20 dicembre 2006;

Considerato altresì che, ai sensi dell'art. 18, comma 6 della legge 18 maggio 1989, n. 183, sono state costituite, per quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell'avvenuta adozione del progetto di variante, le sedi di consultazione presso la regione Toscana - Dipartimento delle politiche territoriali ed ambientali - Area «Tutela del territorio» - e presso l'Amministrazione provinciale di Arezzo e che, scaduto tale termine, nei quarantacinque giorni successivi non sono pervenute alla regione Toscana osservazioni in merito alla modifica in oggetto, come comunicato dalla regione con nota AOO - GRT 126728/124.26.04 del 9 maggio 2007;

Vista, quindi, la deliberazione n. 201 del 19 giugno 2007, con la quale il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Arno ha proceduto all'adozione definitiva, ai sensi dell'art. 18, comma 10 della legge 18 maggio 1989, n. 183, della variante di Piano relativa alla modifica del perimetro di un'area di tipo A nel comune di Chiusi della Verna;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 luglio 2008;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la modifica al perimetro di un'area di tipo B prevista nel Piano di bacino del fiume Arno, stralcio relativo alla riduzione del «Rischio idraulico» concernente un intervento di tipo B relativo allo scoltatore del fiume Era nel comune di Pontedera, adottata dal Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Arno con deliberazione n. 172 del 25 febbraio 2003.

Art. 2.

È approvata la modifica al perimetro di un'area di tipo B prevista nel Piano di bacino del fiume Arno, stralcio relativo alla riduzione del «Rischio idraulico» concernente un intervento di tipo B nel comune di Pistoia, adottata dal Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Arno con deliberazione n. 173 del 25 febbraio 2003.

Art. 3.

È approvata la modifica al perimetro di un'area di tipo B prevista nel Piano di bacino del fiume Arno, stralcio relativo alla riduzione del «Rischio idraulico» concernente un intervento di tipo B nel comune di Capannori, adottata dal Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Arno con deliberazione n. 174 del 25 febbraio 2003.

Art. 4.

È approvata la modifica al perimetro di un'area di tipo B prevista nel Piano di bacino del fiume Arno, stralcio relativo alla riduzione del «Rischio idraulico» concernente un intervento di tipo B nel comune di Capraia e Limite, adottata dal Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Arno con deliberazione n. 175 del 25 febbraio 2003.

Art. 5.

È approvata la modifica al perimetro di un'area di tipo A prevista nel Piano di bacino del fiume Arno, stralcio relativo alla riduzione del «Rischio idraulico» concernente un intervento di tipo A nei comuni di Sesto Fiorentino e Calenzano, adottata dal Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Arno con deliberazione n. 197 del 19 giugno 2007.

Art. 6.

È approvata la modifica al perimetro di un'area di tipo A prevista nel Piano di bacino del fiume Arno, stralcio relativo alla riduzione del «Rischio idraulico» concernente un intervento di tipo A nel comune di Firenze, adottata dal Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino fiume Arno con deliberazione n. 198 del 19 giugno 2007.

Art. 7.

È approvata la modifica al perimetro di un'area di tipo A prevista nel Piano di bacino del fiume Arno, stralcio relativo alla riduzione del «Rischio idraulico» concernente un intervento di tipo A nel comune di Palaia, adottata dal Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Arno con deliberazione n. 199 del 19 giugno 2007.

Art. 8.

È approvata la modifica al perimetro di un'area di tipo A prevista nel Piano di bacino del fiume Arno, stralcio relativo alla riduzione del «Rischio idraulico» concernente un intervento di tipo A nel comune di Castel San Niccolò, adottata dal Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Arno con deliberazione n. 200 del 19 giugno 2007.

Art. 9.

È approvata la modifica al perimetro di un'area di tipo A prevista nel Piano di bacino del fiume Arno, stralcio relativo alla riduzione del «Rischio idraulico» concernente un intervento di tipo A nel comune di Chiusi della Verna, adottata dal Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Arno con deliberazione n. 201 del 19 giugno 2007.

## Art. 10.

La cartografia relativa alle modifiche approvate negli articoli che precedono del presente decreto è depositata presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (Direzione generale della difesa del suolo) e presso l'Autorità di bacino del fiume Arno, nonché presso i comuni interessati dalle modifiche approvate.

L'Autorità di bacino del fiume Arno è incaricata dell'esecuzione del presente decreto.

## Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, previa registrazione da parte dei competenti organi di controllo, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nei Bollettini ufficiali delle regioni territorialmente interessate.

Roma, 4 luglio 2008

*Il Presidente  
del Consiglio dei Ministri*  
BERLUSCONI

*Il Ministro dell'ambiente  
e della tutela del territorio e del mare*  
PRESTIGIACOMO

*Registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 2008  
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro  
n. 9, foglio n. 233*

08A06795

**ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
DEI MINISTRI 18 settembre 2008.**

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania. (Ordinanza n. 3705).

**IL PRESIDENTE  
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21;

Visto il decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290;

Visto il decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87;

Visto il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, ed in particolare l'art. 19 del citato decreto-legge n. 90/2008 con il quale è stato prorogato fino al 31 dicembre 2009 lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3682 del 10 giugno 2008, n. 3686 del 1° luglio 2008, n. 3693 del 16 luglio 2008, n. 3695 del 31 luglio 2008, n. 3697 del 29 agosto 2008 e n. 3699 del 4 settembre 2008;

Ravvisata la necessità di apportare alcune modifiche ed integrazioni alle ordinanze di protezione civile emanate al fine di fronteggiare l'emergenza rifiuti nella regione Campania;

Su proposta del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 1 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123;

Dispone:

**Art. 1.**

1. L'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3682 del 10 giugno 2008 è sostituito dal seguente: «Ai fini del subentro dei capi missione di cui all'art. 1, comma 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, sono individuate le seguenti missioni:

- a) coordinamento attività Dipartimento protezione civile e rapporti Enti territoriali;
- b) tecnico-operativa;
- c) comunicazione;
- d) finanziaria;
- e) amministrativo-legale;
- f) aree, siti ed impianti.

**Art. 2.**

1. Dopo l'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3682 del 10 giugno 2008, è inserito il seguente:

«Art. 1-bis. (Soggetto vicario del Sottosegretario di Stato). — 1. Al fine di assicurare in termini di massima efficacia e speditezza la realizzazione degli interventi funzionali alla soluzione dell'emergenza rifiuti nella regione Campania, il Sottosegretario di Stato, con proprio provvedimento, nomina il Soggetto vicario, avente funzioni di rappresentanza nonché di gestione sulla base delle direttive e delle autorizzazioni impartite dal Sottosegretario medesimo.